


# Fonti





Marcello Moscone

UN MODELLO DI DOCUMENTO SEMIPUBBLICO  
NELLA SICILIA TARDOMEDIEVALE:  
LA *DESIGNATIO SYNDICORUM* DI PALERMO E MESSINA  
PER L'AMBASCERIA DEL 1338 A BENEDETTO XII\*

1. Premessa

In un breve saggio del 1988, *Il seme nero. Scrittura e strutture sociali in Sicilia tra Due e Trecento*, Laura Sciascia dedicava ampio spazio all'esame delle sottoscrizioni autografe dei testimoni intervenuti alla redazione di quattro documenti stilati nelle città di Siracusa, Trapani, Palermo e Messina fra il 19 giugno e il 2 luglio 1304<sup>1</sup>. In ottemperanza a un mandato di Vinciguerra Palizzi, miles e cancelliere del Regno, infatti, le autorità municipali dei quattro centri urbani dell'isola nominarono ufficialmente i loro rappresentanti affinché prestassero il giuramento di fedeltà a Giacomo II d'Aragona in presenza dell'emissario Iaspert de Castellnou e del sovrano Federico III, secondo quanto prevedevano gli accordi stabiliti tra i due fratelli<sup>2</sup>. Se dall'esame delle *subscriptions* del documento messinese emerge l'immagine «di una classe dirigente o meglio una oligarchia abbastanza compatta e omogenea culturalmente» e la forte sensazione del «distacco culturale che ancora ai primi del Trecento pone-

\* Un particolare ringraziamento a Pietro Corrao per avere letto questo contributo e, soprattutto, a Paolo Cherubini per avermi offerto, come sempre, i suoi preziosi consigli e suggerimenti.

<sup>1</sup> L. Sciascia, *Il seme nero. Scrittura e strutture sociali in Sicilia tra Due e Trecento* [1988], ora in Eadem, *Il seme nero. Storia e memoria in Sicilia*, Sicania, Messina, 1996, pp. 15-25: 18-21. Per l'edizione dei quattro documenti: *Pergamene siciliane dell'Archivio della Corona d'Aragona (1188-1347)*, a cura di L. Sciascia, Società siciliana per la storia patria, Palermo, 1994, pp. 124-135. Il saggio della Sciascia è citato come unico esempio per l'autografia pubblica in Sicilia da A. Bartoli Langeili, *La scrittura dell'italiano*, il Mulino, Bologna, 2000, pp. 54 e 73.

<sup>2</sup> Sulle vicende storiche della Sicilia nel Trecento costituisce ancora oggi un fondamentale punto di partenza l'ormai classica opera di M. Amari, *La guerra del Vespro siciliano*, a cura di F. Giunta, I-II, 1/2, Flaccovio, Palermo, 1969. Si vedano inoltre: F. Giunta, *Ara-*

*gonesi e catalani nel Mediterraneo*. I. *Dal regno al vicereame in Sicilia*, Manfredi, Palermo, 1953; V. D'Alessandro, *Politica e società nella Sicilia aragonese*, Manfredi, Palermo, 1963; S. Tramontana, *Michele da Piazza e il potere baronale in Sicilia*, D'Anna, Messina-Firenze, 1963; Idem, *Gli anni del Vespro. L'immaginario, la cronaca, la storia*, Dedalo, Bari, 1989; P. Corrao, *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Liguori, Napoli, 1991. Per le strutture economiche e sociali dell'isola nel tardo medioevo: H. Bresc, *Un monde méditerranéen. Économie et société en Sicile 1300-1450*, I-II, Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo - École française de Rome, Palermo-Roma, 1986; S. R. Epstein, *Potere e mercati in Sicilia. Secoli XIII-XVI*, Einaudi, Torino, 1996. Per un inquadramento più generale in chiave mediterranea: D. Abulafia, *I regni del Mediterraneo occidentale dal 1200 al 1500. La lotta per il dominio*, Laterza, Roma-Bari, 2001<sup>2</sup>.

va la città del Faro in netto predominio, per quanto riguarda la cultura giuridica, sulle altre città siciliane<sup>3</sup>, il «*decretum electionis*» palermitano fotografa d'altra parte una comunità cittadina nella quale *milites*, giudici e mercanti dimostrano sostanzialmente un buon livello di alfabetizzazione<sup>4</sup>. A fronte poi del numero esiguo e della mediocre qualità grafica delle sottoscrizioni del documento siracusano<sup>5</sup>, le sessantanove firme autografe di quello redatto a Trapani ben rappresentano quella che doveva essere «una società aperta, con una composita rappresentanza di culture, e una notevole mobilità»<sup>6</sup>.

Al fine di verificare, almeno per le due città maggiori, quanto delle impressioni storico-culturali rilevate dalla studiosa siciliana attraverso l'esame delle sottoscrizioni testimoniali sopravvivesse a oltre trent'anni di distanza dalla data di redazione dei quattro documenti cittadini del 1304, vorrei presentare in questo contributo alcune considerazioni di natura diplomatica e paleografica in margine a due analoghe testimonianze risalenti all'aprile e al maggio 1338, oggi conservate presso l'Archivio segreto Vaticano ed edite integralmente in appendice: si tratta delle *designationes* degli ambasciatori che le città di Palermo e Messina decisero di inviare ad Avignone per chiedere al pontefice Benedetto XII (1334-1342) e al collegio dei cardinali il riconoscimento di Pietro II (1337-1342) quale legittimo erede e successore di re Federico III sul trono siciliano<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> Per le due citazioni: L. Sciascia, *Il seme nero* cit., rispettivamente p. 19 e 18; per l'edizione del documento (datato 2 luglio 1304): *Pergamene siciliane* cit., pp. 133-135. L'*universitas* di Messina si fece rappresentare in questa importante occasione dai *milites* Giacomo Bonifaci e Federico Murruto, dal giudice Nicoloso Cicari e da Filippo Sardo, Nicolò Bonfiglio e Perrono Gemillo (ivi, p. 133).

<sup>4</sup> L. Sciascia, *Il seme nero* cit., p. 19; per l'edizione del documento (che reca la data 28 giugno 1304): *Pergamene siciliane* cit., pp. 130-133. Le autorità palermitane nominarono propri rappresentanti i *milites* Orlando de Milia e Pietro de Filosofo, il giudice Tommaso di Benedetto e Giacomo Becco (ivi, pp. 130-131).

<sup>5</sup> L. Sciascia, *Il seme nero* cit., pp. 19-20; per l'edizione del documento (del 19 giugno 1304): *Pergamene siciliane* cit., pp. 124-127. I *syndici* siracusani nominati per il giuramento a Giacomo II furono Panardo de Bulgaro, Aldigerio de Aricio, Enrico Mancino e Pasquale de Soldana (ivi, p. 125).

<sup>6</sup> L. Sciascia, *Il seme nero* cit., pp. 20-21 (la citazione proprio a p. 21); per l'edizione del documento (datato 25 giugno 1304): *Perga-*

*mene siciliane* cit., pp. 127-130. In rappresentanza della città di Trapani si recarono a corte, oltre a Ranieri Spinola, i *milites* Ruggero de Manuele, Giovanni Lando e Francesco Siracusa (ivi, p. 127).

<sup>7</sup> Sulle relazioni intercorse fra il regno siciliano, quello angioino di Napoli e la sede apostolica nel periodo compreso fra la morte di Federico III (1296-1337) e quella di Ludovico I (1342-1355), erede e successore di Pietro II, si vedano F. Giunta, *Aragonesi e catalani* cit., pp. 35-52 (in particolare le pp. 36-38 per le vicende del 1338-1339); G. B. Siragusa, *Le imprese angioine in Sicilia negli anni 1338-1341*, «Archivio storico siciliano», n. s., 15 (1890), pp. 283-321.

Per la storia di Palermo nel XIV secolo la fonte essenziale è costituita dalla collana di atti medievali della città: *Acta curie felicis urbis Panormi. 1. Registri di lettere gabelle e petizioni 1274-1321*, a cura di F. Pollaci Nuccio e D. Gnoffo, introduzione di F. Giunta, Municipio di Palermo, Palermo, 1982 (rist. anast. dell'edizione del 1892); *Acta curie felicis urbis Panormi. 2. R. M. Dentici Buccellato, Fisco e società nella Sicilia aragonese. Le pandette delle gabelle regie del XIV secolo*, Municipio di

## 2. I documenti: caratteri formali

Per determinare la natura giuridica dei due documenti siciliani del 1338 ed analizzarne le caratteristiche formali sarà opportuno prendere le mosse anzitutto dall'esame dei loro caratteri intrinseci.

Il protocollo di entrambi gli atti presenta una struttura in tutto assimilabile a quella dei coevi documenti privati: essa si compone dell'invocazione verbale (*In nomine Domini. Amen*), della data cronica (con indicazione dell'anno dell'era cristiana, del mese e del giorno, dell'indizione e dell'anno di regno del sovrano in carica), infine della duplice formula di apprezzazione (*Feliciter, amen*). I due documenti divergono in questa parte per la presenza dell'invocazione simbolica nel solo testo messinese e per l'uso dello stile della natività nella *datatio* di quello palermitano per esprimere l'anno dell'era cristiana; questo è computato invece secondo lo stile dell'incarnazione al modo fiorentino dal notaio *Matheus de Bonafide de Messana*.

Più complessa risulta d'altra parte la struttura del testo. Il suo esordio richiama ancora una volta il tipico *incipit* degli *instrumenta* dell'Italia meridionale: il giudice ai contratti, il notaio incaricato di redigere l'atto e, più genericamente, i *testes* vi compaiono in forma soggettiva e, attraverso la formula di

Palermo, Palermo, 1983; *Acta curie felicis urbis Panormi*. 3. *Registri di lettere (1321-1326)*. Frammenti, a cura di L. Citarda, studio introduttivo di A. Baviera Albanese, premessa di G. Bosco, Municipio di Palermo, Palermo, 1984; *Acta curie felicis urbis Panormi*. 4. *Registro di lettere (1327-1328)*, a cura di M. R. Lo Forte Scirpo, Municipio di Palermo, Palermo, 1985; *Acta curie felicis urbis Panormi*. 5. *Registri di lettere ed atti (1328-1333)*, a cura di P. Corrao, prefazione di R. Giuffrida, Municipio di Palermo, Palermo, 1986; *Acta curie felicis urbis Panormi*. 6. *Registri di lettere (1321-22 e 1335-36)*, a cura di L. Sciascia, Municipio di Palermo, Palermo, 1987; *Acta curie felicis urbis Panormi*. 8. *Registro di lettere (1348-49 e 1350)*, a cura di C. Bilello e A. Massa, premessa di P. Gulotta, introduzione di L. Sciascia, Municipio di Palermo-Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Palermo, Palermo, 1993; *Acta curie felicis urbis Panormi*. 9. *Registro di lettere (1350-1351)*, a cura di C. Bilello, F. Bonanno, A. Massa, introduzione di L. Sciascia, premessa di E. Calandra, Municipio di Palermo, Palermo, 1999; *Acta curie felicis urbis Panormi*. 10. *Registri di lettere (1391-1393) e ingiunzioni (1324)*, a cura di D. Santoro, presentazione di S. Fodale, Municipio di Palermo, Palermo, 2002; *Acta curie felicis urbis Panormi*. 11. *Registri di lettere e atti (1395-1410)*, a cura di P. Sardina, presentazione di S. Fodale, Municipio di Palermo-

Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Palermo, Palermo, 1994; *Acta curie felicis urbis Panormi*. 12. *Registri di lettere atti bandi ed ingiunzioni (1400-1401 e 1406-1408)*, a cura di P. Sardina, Municipio di Palermo, Palermo, 1996. In particolare, sull'assetto dello spazio urbano fra XII e XIV secolo si veda da ultimo E. Pezzini, *Articolazioni territoriali a Palermo tra XII e XIV secolo*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», t. 116 (2/2004), pp. 729-801; sulla società cittadina nella prima metà del XIV secolo: V. D'Alessandro, *Società cittadina e amministrazione locale: Palermo nel primo Trecento*, in Idem, *Terra, nobili e borghesi nella Sicilia medievale*, Sellerio, Palermo, 1994, pp. 128-151; sugli sviluppi di età chiaromontana: P. Sardina, *Palermo e i Chiaromonte: splendore e tramonto di una signoria. Potere nobiliare, ceti dirigenti e società tra XIV e XV secolo*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2003.

Sulla città di Messina nel tardo medioevo si vedano E. Pispisa, *Messina nel Trecento. Politica economia società*, prefazione di S. Tramontana, Intilla, Messina, 1980; C. Salvo, *Una realtà urbana nella Sicilia medievale. La società messinese dal Vespro ai Martini*, Il Cigno Galileo Galilei, Roma, 1997; D. Santoro, *Messina l'indomita. Strategie familiari del patriziato urbano tra XIV e XV secolo*, Sciascia, Caltanissetta-Roma, 2003.

notificazione *presenti scripto publico/puplico notum facimus universis quod coram nobis [...]*, sono poi introdotti i termini dell'azione giuridica. Trattandosi di deliberazioni degli organi del governo municipale con il concorso dell'*universitas civium*<sup>8</sup>, vengono indicati in primo luogo i nomi dei principali ufficiali cittadini in carica per l'anno indizionale 1337-1338 e si ricorda che l'assemblea di ciascuna città si è riunita, secondo consuetudine, nel luogo tradizionalmente deputato a simili assise (il *Pretorium* palermitano e la chiesa cattedrale di Messina). In qualità di autori dell'azione giuridica figurano pertanto per Palermo il *regius pretor* Alberto *de Milite* e i sei giudici della Corte pretoriana<sup>9</sup>, i membri della Curia giuratoria e *tota universitas hominum eiusdem urbis*<sup>10</sup>; per Messina sono menzionati il *regius straticotus* Gonsalvo Ximenis de

<sup>8</sup> Il corpo degli ufficiali cittadini dei centri demaniali della Sicilia aragonese si componeva di due curie principali: quella baiulare e quella giuratoria. Le curie baiulari erano i tribunali civili in sede locale ed erano composte da membri eletti dalla città, la cui nomina era poi ratificata dall'autorità sovrana. Esse erano formate di norma da tre giudici e da un notaio cancelliere ed erano presiedute dal baiulo, che, oltre ad essere la massima autorità cittadina, esercitava di fatto un ruolo di garanzia dal momento che era al tempo stesso un rappresentante del re a livello locale ed espressione della volontà politica della città proprio in quanto eletto dalla cittadinanza. Le sentenze delle curie baiulari erano appellabili già in primo grado alla *Magna regia curia*, il tribunale centrale del regno (B. Pasciuta, *In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardo-medievale*, Giappichelli, Torino, 2003, p. 66). Le curie giuratorie, istituite da Federico III nel 1309 con i *Capitula iuratorum*, si occupavano invece dell'ordinaria amministrazione delle città, del calmieramento dei prezzi, dell'igiene pubblica, esercitavano una funzione di controllo sull'edilizia pubblica e privata, potevano riscuotere le multe e convocare gli altri organi deliberativi della città per casi di evidente urgenza. Le delibere delle curie dei giurati venivano però rese esecutive mediante intervento delle curie baiulari (B. Pasciuta, *I notai a Palermo nel XIV secolo. Uno studio prosopografico*, prefazione di A. Romano, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1995, pp. 64-65). Sull'organizzazione e sull'assetto istituzionale delle città demaniali in Sicilia nel XIV secolo, con particolare riguardo per Palermo e Messina, si veda da ultimo B. Pasciuta, *In regia curia* cit., pp. 93-107.

<sup>9</sup> A Palermo la curia baiulare assunse la denominazione di Corte pretoriana. Essa era presieduta dal *pretor* (nel 1320 infatti Sena-

tore de Mayda aveva chiesto e ottenuto dal sovrano che la denominazione di *baiulus* fosse mutata in quella solenne e classicheggiante di *pretore*) e composta da sei giudici (due giuristi e quattro non esperti di diritto) eletti in rappresentanza dei cinque quartieri della città: uno ciascuno per l'Albergheria, per il Seralcadi, per la Kalsa e per Porta Patitelli, due per quello più antico e importante del Cassaro. La stessa ripartizione per quartieri riguardava i sei membri della Corte giuratoria palermitana, designati per elezione e in carica, al pari degli altri ufficiali cittadini, dall'inizio di settembre alla fine dell'agosto successivo, ossia per l'intera durata dell'anno indizionale calcolato secondo lo stile bizantino (V. D'Alessandro, *Società cittadina* cit., p. 133). Sulla struttura, sui componenti e sul funzionamento della Corte pretoriana di Palermo si veda ora l'ampia trattazione di B. Pasciuta, *In regia curia* cit., pp. 109-156.

<sup>10</sup> Nell'anno indizionale 1337-1338 la Corte pretoriana di Palermo, presieduta dal *nobilis dominus* Alberto *de Milite*, risulta composta da Roberto *de Cripta* e Andrea *de Falcilia* in rappresentanza del Cassaro, Pietro *de Podioviridi* per l'Albergheria, Manfredi *de Calataphimo* per Seralcadi, Vanni *Benchivinni* (in sostituzione di Nicoloso Nactono) della Kalsa, e da Simone *de Cisarío* per Porta Patitelli (per i quartieri di provenienza dei giudici: V. D'Alessandro, *Società cittadina* cit., p. 151). Dei cinque giurati palermitani menzionati nel testo del nostro documento non appongono la sottoscrizione autografa Francesco *de Graciano* (di Porta Patitelli) ed Enrico *de Pollina* (dell'Albergheria); sottoscrivono regolarmente Riccardo *de Villano* (del Cassaro), Tommaso *de Afflicto* (del Seralcadi) e Lando *Pullisius* (per il quartiere Kalsa); appongono invece la loro firma senza essere menzionati nel testo del documento Niccolò *de Imperatore* (del Cassaro) ed Enrico *de Mandino*, il quale non

Arenos<sup>11</sup>, i cinque giudici componenti la Corte stratigoziale<sup>12</sup>, i sei giurati cittadini e *tota universitas hominum civitatis eiusdem*<sup>13</sup>. È opportuno rilevare inoltre che la redazione del documento è in forma oggettiva; gli autori dell'azione giuridica vi compaiono dunque in terza persona.

La parte che segue può essere considerata una vera e propria arenga, nella quale viene esposto non il motivo reale, bensì il «principio etico, giuridico, politico, religioso [...] da cui l'atto discende»<sup>14</sup>. Essa risulta di particolare interesse poiché consente di conoscere le rivendicazioni ideologiche avanzate per ottenere il riconoscimento pontificio del successore di Federico III, elaborate sul piano formale con tutta probabilità dai dettatori della cancelleria aragonese di Sicilia e recepite nei due documenti in esame con una medesima struttura. Colpisce in particolare il fatto che, dinanzi alla curia pontificia di Avignone, si rivendichi esplicitamente da parte siciliana la piena continuità politica, oltre che dinastica, con la tradizione del *Regnum* normanno-svevo: secondo le

figura fra l'altro nell'elenco dei giurati palermitani per l'anno in questione presentato dal D'Alessandro con indicazione del quartiere di provenienza (ivi, p. 151).

<sup>11</sup> A proposito di questo personaggio è interessante ricordare che nel 1336 il pretore, i giudici e i giurati di Palermo scrissero al re per chiederne la conferma nella carica di giustiziere della città (già da lui esercitata durante quell'anno) ricordando la corretta amministrazione della giustizia da parte dello Ximenis de Arenos (B. Pasciuta, *In regia curia* cit., p. 56). Il capitano (a Palermo denominato giustiziere) era un ufficiale regio che esercitava le sue funzioni sulle città demaniali e sui loro territori e presiedeva il tribunale che esaminava in primo grado le cause penali. Rappresentante diretto del sovrano in città e stipendiato dal fisco regio, egli era affiancato dal giudice assessore e da un notaio agli atti (insieme costituivano la Curia capitaniale), i quali venivano eletti contemporaneamente agli altri ufficiali cittadini e pagati dall'*universitas*. Il capitano, oltre ad amministrare la giustizia in sede penale, aveva la responsabilità del mantenimento dell'ordine pubblico ed esercitava i propri compiti di polizia con l'ausilio della sua comitiva armata (ivi, pp. 55-60).

<sup>12</sup> La curia baiulare di Messina, denominata Corte stratigoziale, rappresentava un vero e proprio *unicum* nel regno isolano quanto a composizione e competenze: presieduta dallo stratigoto, che era ufficiale di diretta nomina regia, essa era composta da cinque giudici eletti dalla cittadinanza, tre giuristi e due non esperti di diritto. La Corte stratigoziale era l'unico tribunale cittadino di primo grado

e pertanto giudicava sia in ambito civile sia in ambito penale; la sua giurisdizione si estendeva, oltre che sulla città, anche sul cosiddetto *districtus*, che copriva l'ampio territorio compreso fra Milazzo e Taormina (B. Pasciuta, *In regia curia* cit., pp. 66-67). Sulla Corte stratigoziale di Messina sono ancora di notevole interesse i due saggi di C. A. Garuffi, *La curia stratigoziale di Messina. A proposito di Guido delle Colonne*, «Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche», s. V, 9 (1900), p. 34-49, e *Su la curia stratigoziale di Messina nel tempo normanno-svevo. Studi storico-diplomatici*, «Archivio storico messinese», 5 (1904), pp. 1-49. Più in generale sulle strutture giudiziarie del *Regnum Siciliae*: A. Romano, *Tribunali, Giudici e Sentenze nel «Regnum Siciliae» (1130-1516)*, in *Judicial Records, Law Reports, and the Growth of Case Law*, edited by J. H. Baker, Duncker & Humblot, Berlin, 1989, pp. 211-301.

<sup>13</sup> Nell'anno 1337-1338 la Corte stratigoziale di Messina, presieduta come detto dal *nobilis dominus* Gonsalvo Ximenis de Arenos, risulta composta dai giudici Simone *Fagilla*, Federico *de Strongilo*, Ansaldo *de Iordano*, Filippo *de Ricco* e Ranieri *Cardaro*. Solo il terzo però appone la propria sottoscrizione autografa nel documento del 1338 in qualità di giudice ai contratti. Sottoscrivono invece l'atto tutti i sei componenti della Corte giuratoria messinese di quell'anno: Leonardo *Bayalastru*, Niccolò *Bivaygua*, Ierion *de Granata*, Giacomo *de Volta*, Federico *de Cisario* e Niccolò *de Alferio*.

<sup>14</sup> A. Pratesi, *Genesi e forme del documento medievale*, Jouvence, Roma, 1999<sup>3</sup>, p. 79.

argomentazioni delle propaganda isolana, infatti, Pietro II è legittimato a succedere al padre Federico III in forza della comune e legittima discendenza da quella *antiqua prosapia felicium regum Siciliae* che restituì l'isola alla cristianità, strappandola al dominio saraceno e riconsegnandola all'ortodossia della fede, e soprattutto in virtù delle *gesta sublimia et grandia* di re Federico che, come un novello Davide, ha raccolto provvidenzialmente l'eredità del regno già liberato dall'oppressione angioina, qui accostata per mezzo di un paragone biblico non nuovo nella propaganda aragonese alla riduzione in schiavitù del popolo di Israele da parte egiziana<sup>15</sup>, ha resistito alle incursioni dei nemici della Sicilia (ossia ai tentativi di riconquista dell'isola da parte del regno di Napoli) rafforzando l'integrità dello stato e ha infine garantito al Regno, attraverso i suoi eredi, la continuità della dinastia aragonese di Sicilia, l'unica – si specifica in modo chiaro ed inequivocabile – dalla quale i siciliani intendono essere governati. Questa arenga, ritmata dunque secondo un crescendo di rivendicazioni di natura ideologica e politica e intessuta di riferimenti biblici e liturgici<sup>16</sup>, è seguita dalla parte espositiva (una *narratio* qui in forma di proposizione causale), in cui si raccontano le circostanze immediate che hanno indotto gli autori a compiere l'azione giuridica anche al fine di introdurre il dispositivo del documento: *quia universitas ipsa propter obitum lacrimabilem dicti domini regis Friderici, de quo non modicum universis Siculis dolendum est, ad sanctissimum et beatissimum patrem et dominum, dominum sacrosancte Romane matris universalis Ecclesie, summum pontificem et reverendissimum cetum venerabilium* [parola omessa nel documento messinese] *dominorum cardinalium habet in Romanam curiam suos syndicos, procuratores, ambassatores et nuncios necessario destinare [...]*. La *dispositio*, nella quale si esplicita la nomina del miles messinese Andrea de Ioffo e del giudice palermitano Niccolò de Trankedo ad ambasciatori delle due città presso papa Benedetto XII e il collegio dei cardinali, contiene non solo il riferimento diretto alla designazione dei *syndici*, ma espone anche nel dettaglio le istruzioni diplomatiche loro conferite e le clausole che accompagnano la definizione dell'incarico.

A conclusione del testo è poi la *corroboratio*, con la quale si enunciano le formalità attuate per garantire la genuinità dello scritto: affinché i documen-

<sup>15</sup> In una lettera inviata da Messina il 15 gennaio 1283, infatti, Pietro III d'Aragona si rivolgeva agli esuli siciliani paragonando l'intervento militare antiangioino del 1282 alla liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù: «... divino sumpto auxilio a diris pharaonis manibus Israeliticum populum venimus liberare ...». Il testo è tratto da *De rebus Regni Siciliae (9 settembre 1282-26 agosto 1283). Documenti inediti estratti dall'Archivio della Corona d'Aragona*, premessa di E. Mazzaresse Fardella, I, Municipio di Palermo (Assessorato ai Beni culturali)-Società siciliana per la storia patria, Palermo, 1982 (ristampa anastatica dell'edizione

pubblicata a Palermo nel 1882), p. 281 (doc. CCCLXVII).

<sup>16</sup> L'espressione [...] *ut osse de ossibus nostris et carne de carne nostra* [...] è ad esempio una chiara rielaborazione di Gn 2, 23; la proposizione *neque tribulacio, neque angustia, neque persecucio/persequcio, neque fames, neque nuditas, neque periculum, neque gladius eos separavit, nec eciam auctore Domino in antea separabit* è una citazione quasi diretta dall'epistola di san Paolo ai Romani (Rm 8, 35); mentre l'esortazione [...] *ad illos oculos misericordes advertat* [...] richiama l'invocazione del *Salve Regina* «illos tuos misericordes oculos ad nos convertet».



ti godano di una piena *fides publica* vengono infatti preannunciate la sottoscrizione del giudice e dei testimoni, la *completio* del notaio e il sigillo dell'*universitas*, oggi perduto in entrambi i casi. Oltre all'indicazione della data topica, disgiunta da quella cronica come tipico dei documenti privati, l'escatocollo accoglie infine le sottoscrizioni autografe (complessivamente cinquantacinque nel documento palermitano e sedici in quello messinese) e le *completiones* dei rispettivi notai<sup>17</sup>.

Dall'esame dei caratteri formali dei due documenti siciliani del 1338 emerge in modo evidente che essi possono essere inclusi nella categoria dei documenti semipubblici, quelli cioè, secondo la definizione di Alessandro Pratesi, «emanati da autorità minori (signori feudali, vescovi, ecc.) che, non disponendo di un proprio ufficio per la spedizione dei documenti, ricorrevano all'opera degli scrittori delle carte private, assumendoli però spesso al proprio servizio e comunque imponendo loro di seguire nella stesura taluni canoni particolari che conferivano al testo una certa, se pur ridotta, solennità»<sup>18</sup>. Prive di una cancelleria deputata alla composizione, redazione e spedizione dei propri documenti, le *universitates* di Palermo e Messina furono costrette a ricorrere in questo caso alla penna rispettivamente di Ruggero *de Vitali* e Matteo *de Bonafide*, ovvero a comuni *scriptores* di carte private (notaio di nomina regia il primo; notaio pubblico *imperiali auctoritate*, oltre che di nomina regia, il secondo). I documenti da loro redatti presentano, come osservato, sia elementi tipici del documento cancelleresco (un'*arenga* articolata e sostenuta sul piano retorico, numerose sottoscrizioni volte a conferire maggiore solennità al documento, il sigillo delle *universitates* come elemento ulteriore di convalida), sia del documento privato (la struttura del protocollo con datazione cronica e successiva *apprecatio*, la menzione del giudice ai contratti, del notaio e dei testimoni nella parte iniziale del testo e il dettato della *roboratio* in quella finale). Costruiti dunque sulla base di un formulario condiviso, i due *instrumenta* del 1338 sembrano essere proprio il risultato del tentativo di sperimentazione di un modello documentario, capace al tempo stesso di rispondere alla necessità da parte delle due maggiori città del regno di far proprie le motivazioni ideologiche della cancelleria siciliana (alla quale si deve con tutta probabilità l'elaborazione del dettato del documento o almeno dell'*arenga*) e di

<sup>17</sup> Per ciò che attiene ai caratteri estrinseci dei due documenti basterà osservare in questa sede: che il supporto è in entrambi i casi membranaceo; che la scrittura dei due atti procede parallelamente al lato corto di ciascuna membrana; che il solo documento messinese risulta di formato oblungo; che tutti i sottoscrittori palermitani e messinesi premettono alle proprie firme il *signum crucis*, eseguito in modalità diverse e più o meno calligrafiche in base all'abilità e alla perizia di ciascuno scrivente; che il notaio palermitano esegue nella *completio* l'*Ego* iniziale e il nome di battesimo (*Roge-*

*rius*) in forma di monogramma; che lo *scriptor* messinese appone una prima *completio* appena sotto le firme dei sottoscrittori e una seconda nella parte interna della plica (in entrambi i casi l'*Ego* iniziale è in forma di monogramma e inglobato entro il segno di croce); che dei sigilli pendenti delle due *universitates* non sopravvive oggi in entrambi i documenti che la fettuccia di seta di colore rosso e giallo entro i fori appositi. Le caratteristiche grafiche delle scritture dei due notai saranno esposte nel paragrafo successivo.

<sup>18</sup> A. Pratesi, *Genesis e forme* cit., p. 34.

tradurle in forme documentarie dotate di una certa solennità in vista di una delicata missione diplomatica, e di rispecchiare sul piano della costruzione strutturale degli atti, espressione questi della volontà giuridica delle città di Palermo e Messina, il carattere non istituzionalmente definito delle *universitates* siciliane di età aragonese<sup>19</sup>.

### 3. Le sottoscrizioni: note paleografiche

L'analisi delle formule di sottoscrizione apposte nell'escatocollo dei due documenti in esame deve anzitutto prendere le mosse dalle tre componenti fondamentali che, secondo Armando Petrucci e Claudio Romeo, sin dall'alto medioevo caratterizzano l'intervento dei testimoni nella fase di documentazione di un negozio giuridico. Il primo di tali elementi è il *signum crucis*, con il quale si apre la formula di testimonianza e che si presenta negli scriventi dotati di maggiori competenze grafiche «complesso ed artificioso, tendente nel disegno alla personalizzazione», fenomeno quest'ultimo che può talvolta rivelare «un aumento dei livelli di educazione grafica all'interno delle fasce di popolazione alfabetizzata»<sup>20</sup>. Al segno di croce segue la seconda componente della formula, ossia il nome dello scrivente, di norma preceduto dal pronome personale che introduce la qualifica di testimonianza o di sottoscrizione. Il nome del sottoscrittore può essere inoltre preceduto o seguito dalla formula (estesa o abbreviata) *qui supra*, che rinvia alla menzione del soggetto nel testo del documento. A volte il nome è seguito anche dalla qualifica di identificabilità, che spesso fornisce importanti informazioni sulla famiglia di appartenenza, sul luogo di origine o sull'attività professionale del soggetto. La formula di sottoscrizione si conclude infine con la terza componente essenziale, ossia la qualifica di testimonianza o di sottoscrizione (*me subscripsi, testis sum*, etc.), nella quale lo scrivente specifica la propria funzione. Si tratta della componente che può presentare il maggior numero di varianti<sup>21</sup>. Sarà inoltre necessario tenere conto anche della disposizione e della sequenza delle sottoscrizioni autografe: la disposizione di queste su due o più colonne è infatti di norma «funzionale alle esigenze di una produzione documentaria particolarmente elevata, attenta quindi anche ad un'impaginazione d'apparato tipica della

<sup>19</sup> A proposito della difficoltà di inquadrare in una definizione unitaria e completa le attribuzioni istituzionali della *universitas*, si veda quanto recentemente osservato da Beatrice Pasciuta relativamente ai rapporti fra la Corte pretoriana e l'*universitas* di Palermo (B. Pasciuta, *In regia curia* cit., pp. 186-191). La studiosa ricorda in particolare che, pur essendo un organismo che riuniva magistrature e *cives*, l'*universitas* non godeva di fatto di un ordinamento basato su una normativa

specificata (ivi, p. 186).

<sup>20</sup> A. Petrucci-C. Romeo, *Scrittura e alfabetismo nella Salerno del IX secolo* [1983], in *idem*, *Scriptores in urbibus. Alfabetismo e cultura scritta nell'Italia altomedievale*, il Mulino, Bologna, 1992, pp. 143-194: 157.

<sup>21</sup> Per la struttura della formula di sottoscrizione autografa nel documento privato altomedievale, che mantiene sostanzialmente le stesse caratteristiche anche nei secoli successivi, si veda *ivi*, pp. 157-158.

documentazione pubblica»; la sequenza delle *subscriptions* può invece essere condizionata dalla cosiddetta «gerarchia di posizione», «una sorta se non di regola certo di tendenza che voleva si rispettasse di massima una priorità nell'ordine di posizione legata alla rilevanza sociale dei singoli scriventi, espressa a volte con la qualifica di identificabilità»<sup>22</sup>.

L'elemento che colpisce immediatamente anche ad un primo e superficiale confronto fra i due documenti siciliani del 1338 è il numero delle sottoscrizioni autografe vergate nell'escatocollo di ciascuno di essi: sono ben cinquantacinque nell'atto palermitano a fronte delle sedici di quello messinese. Se però dal puro dato numerico si passa ad un esame analitico e qualitativo dei due gruppi di *subscriptions*, non si può non osservare che ci si trova in realtà di fronte a due modi diversi di organizzare sul piano grafico lo spazio deputato ad ospitare le firme del giudice, del notaio e dei testimoni.

L'escatocollo del documento messinese si presenta assai simile a quello dei documenti privati coevi, soprattutto per la presenza della sottoscrizione del giudice in posizione iniziale e di quella del notaio in chiusura. Subito sotto il testo infatti verga la propria sottoscrizione autografa il giudice Ansaldo *de Iordano*, l'unico componente della Corte stratigoziale che firma l'atto. Egli adopera un'elegante minuscola cancelleresca con lettere di modulo abbastanza grande, caratterizzata da *a* di tipo carolino, da *d* eseguite in un solo tempo con movimento sinistrogiro ed occhiello superiore inclinato a sinistra e da *s* alte all'interno di parola con asta raddoppiata (l'unica *s* finale è invece eseguita 'a sigma'). Le firme dei testimoni sono riportate subito sotto e ordinate in due colonne: in quella di sinistra sottoscrivono i sei giurati messinesi in carica nel 1337-1338, nella colonna di destra altri *testes* che non specificano alcuna qualifica particolare. Per ciò che attiene ai giurati, le piccole cancelleresche di Federico *de Cisario*, Giacomo *de Volta*, Leonardo *Bayalastru*, Niccolò *Bivaygua* e Niccolò *de Alferio* mostrano una frequentazione non occasionale del mezzo grafico da parte degli scriventi, se pur con qualche differenza nelle modalità di esecuzione (più rapida e corsiva per il *de Cisario* e il *de Alferio*, con qualche difficoltà nell'esecuzione delle legature negli altri casi). Il sesto giurato, *Ioerius de Granata*, sembra rientrare ad una prima analisi nella categoria dei cosiddetti «semialfabeti grafici», ossia fra coloro che «posseggono una competenza scrittoria estremamente ridotta, che li rende capaci di scrivere a stento soltanto testi brevissimi (sottoscrizioni, conti, serie alfabetiche e così via)»<sup>23</sup>.

Questo scrivente adopera infatti un'elementare di base molto squadrata (soprattutto per l'esecuzione di *u* con i tre tratti tracciati ad angolo retto e per la forma spigolosa di *n* ed *r*), priva di segni abbreviativi, con lettere di modulo medio semplicemente giustapposte e mai interessate da fenomeni di legatura. Nonostante ciò egli riesce anche ad eseguire una *d* in un solo tempo con movimento sinistrogiro e con occhiello superiore chiuso. La formula di sotto-

<sup>22</sup> Per entrambe le citazioni: *ivi*, p. 159.

Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 21.

<sup>23</sup> A. Petrucci, *Prima lezione di paleografia*,

scrizione presenta inoltre un buon allineamento ed è scritta in un latino certamente rudimentale (come testimoniano la presenza di *qi* per *qui* e di *testo* per *testor*, che è forma comunque attestata anche in scriventi dotati di maggiori capacità grafiche), ma non particolarmente scorretto. Dunque è possibile ipotizzare che questo scrivente abbia appreso, forse in età adulta, l'alfabeto di una lingua che non era la sua, ma della quale aveva bisogno ogni qual volta per ragioni professionali o di natura politico-amministrativa, come nel caso specifico del documento messinese del 1338, doveva entrare in relazione con persone che parlavano e scrivevano in latino o in siciliano. La forma squadrata di alcune lettere e l'esecuzione quasi «a sgraffio» dell'intera sottoscrizione, nonché il nome di questo scrivente così come compare nella sottoscrizione autografa (*Iueli de Granata*), fanno propendere per una collocazione del personaggio, e forse anche della sua prima educazione scolastica, nell'alveo dell'ambiente culturale ebraico dell'epoca<sup>24</sup>.

Per quanto riguarda le *subscriptions* della colonna di destra, fatta eccezione per la firma incerta, tremante e disarticolata del primo sottoscrittore, le piccole e veloci minuscole di Francesco e *Franciscellus de Vito*, di Bartolomeo *de Cathania* e Anzolino *de Ioffa*, quelle più eleganti di Vassallo *de Ianulo*, Rinaldo *de Symone* e Aldoino *Cacholus*, quella diritta, posata e sicura di Andrea *Natta*, che testimoniano complessivamente il buon livello di alfabetizzazione dei *boni homines* intervenuti come testimoni all'azione giuridica documentata, sono tutte riconducibili al modello grafico dominante fra gli alfabetizzati, di area cittadina e non, dell'Italia del XIV secolo, ossia quello cancelleresco.

Per ciò che attiene alla struttura delle formule di sottoscrizione, si può osservare che tutti gli scriventi fanno seguire al *signum crucis* il pronome personale *ego* e a questo il proprio nome. Cinque dei sei giurati che sottoscrivono nella colonna di sinistra pongono dopo il nome la formula di richiamo al testo *qui supra* (*qi supra* nel caso di *Ioerius de Granata*), omessa invece dal giudice Ansaldo *de Iordano* nonostante il suo nome figuri ad apertura del testo. In sei casi (il giudice ai contratti e cinque dei sei giurati cittadini) è pre-

<sup>24</sup> A queste considerazioni mi inducono i caratteri della scrittura di uno dei glossatori che, intorno alla metà del XV secolo, annotò il codice I E 6 della Biblioteca centrale della Regione siciliana di Palermo, recentemente analizzata da P. Cherubini, *Cultura medica pratica e scrittura alla fine del medioevo a Palermo*, «Scrittura e civiltà», 25 (2001), pp. 201-222: 214-222, il quale ha osservato che «l'aspetto di generale squadratura delle forme, accentuato dalla forma delle *u* con tratti tracciati sempre rigorosamente ad angolo retto», suggerisce che il glossatore potesse già padroneggiare la scrittura ebraica prima di apprendere l'alfa-

beto latino (ivi, p. 222). Sul piccolo manoscritto cartaceo, con tutta probabilità vergato in Sicilia tra la fine del XIV e i primi decenni del XV secolo, si veda dello stesso autore il saggio *Lapidari, virtù terapeutiche di pietre piante e animali, scongiuri in un codice medico-alchemico tardo-medievale a Palermo*, «Pan», 18-19 (2001) [*Miscellanea di studi in memoria di Cataldo Roccaro*], pp. 101-145. Più in generale, sulla presenza ebraica nella Sicilia tardomedievale: H. Bresc, *Arabi per lingua Ebrei per religione. L'evoluzione dell'ebraismo siciliano in ambiente latino dal XII al XV secolo*, Meso-gea, Messina, 2001.

sente la qualifica di identificabilità, sempre espressa mediante l'indicazione della funzione amministrativa del sottoscrittore. Soltanto Niccolò *Bivaygua* e Niccolò *de Alferio* adoperano però la forma corretta *iuratus*; compare infatti per due volte il sicilianismo *iuratu*, mentre in un altro caso è adoperata la voce *guratus*. *Ioerius de Granata*, al pari dei nove sottoscrittori della colonna di destra, omette invece del tutto la qualifica di identificabilità. Per ciò che concerne la terza componente formulare, bisogna notare che le *subscriptions* del documento messinese mostrano un'assoluta uniformità in sede conclusiva: tutti i quindici testimoni vergano infatti la qualifica di testimonianza, mentre la sottoscrizione del giudice Ansaldo si conclude con la menzione della qualifica funzionale *iudex Messane*. La qualifica testimoniale è espressa correttamente in ben undici casi nella forma *testor* e in un caso con l'espressione *testis sum*. Federico de *Cisario* utilizza invece un'improbabile forma *tostor*, mentre *Ioerius de Granata* e Aldoino *Cacholus* adottano quella non deponente *testo*. Nelle sottoscrizioni di Bartolomeo *de Cathania* e di *Franciscellus de Vito*, inoltre, la *r* finale di *testor* presenta il segno abbreviativo per la desinenza *-r(um)*. Anche il notaio, dopo aver riportato integralmente la propria qualifica e aver ricordato la sua funzione di scrittore materiale del testo mediante la relativa *qui premissa scripsi*, conclude la *completio* con la formula di testimonianza (*testor*). Del tutto particolare è invece la sottoscrizione del giurato Niccolò *de Alferio*. Questi appone infatti due volte la qualifica di testimonianza (*testor*): una prima volta essa segue il nome del sottoscrittore e precede la relativa *qui supra*, la seconda conclude la formula di sottoscrizione.

Sotto le due colonne di sottoscrizioni, il notaio Matteo *de Bonafide* ha apposto la *completio*, che è ripetuta anche nella parte interna della plica<sup>25</sup>. Elegante e calligrafica, la sua minuscola cancelleresca si presenta dall'andamento diritto e abbastanza contrastata nel tratteggio, caratterizzata da ampi svolazzi realizzati a partire dalle aste ascendenti e discendenti delle lettere, dagli ornamenti 'a bandiera' delle aste superiori di *b*, *h*, *l*, che possono presentare a volte l'occhiello superiore chiuso, da *d* eseguite in un solo tempo con movimento sinistrogiro e con occhiello superiore inclinato a sinistra, dagli ampi e vistosi occhielli inferiori chiusi delle *g*, orientati a sinistra in modo da assumere una particolare forma 'a goccia', da *m* iniziale o finale e da *n* iniziale che, senza regolarità, presentano l'ultimo tratto che scende al di sotto del rigo, e dall'alternanza fra *s* alte ad inizio e all'interno di parola ed *s* 'a sigma' in posizione finale.

Quanto osservato sinora non consente però di trarre conclusioni di natura generale sul grado di alfabetizzazione dei ceti dirigenti messinesi nella

<sup>25</sup> Secondo la prassi tipica della redazione degli *instrumenta*, il notaio aveva scritto con tutta probabilità la *completio* lungo il margine inferiore del documento, poiché in una prima fase non aveva previsto la plica necessaria per l'apposizione del sigillo pendente dell'*universitas*. Egli avrebbe vergato

pertanto in un secondo tempo la *completio* subito sotto le due colonne di sottoscrizioni autografe, dal momento che quella scritta in precedenza, una volta predisposta la plica, si trovava ora nella parte interna di quest'ultima.

prima metà inoltrata del XIV secolo. A differenza infatti del documento del 2 luglio 1304 studiato e pubblicato dalla Sciascia, che offriva uno spettro ben più ampio delle capacità scrittorie dei differenti gruppi sociali della città dello Stretto, le sottoscrizioni che accompagnano la *designatio syndicorum* del 1338 non possono essere considerate particolarmente rappresentative delle competenze grafiche della classe dirigente cittadina. Il fatto che il documento rechi le sottoscrizioni dei sei giurati della città, ovvero dei responsabili della sua gestione amministrativa ordinaria e quotidiana, e non anche ad esempio dei membri della Corte stratigoziale (come accade invece per il documento palermitano sottoscritto da tutti i componenti della Corte pretoriana), o ancora il fatto che nessuno dei sottoscrittori si qualifici come *miles*, significa forse che da parte messinese non si voleva enfatizzare troppo sul piano politico la partecipazione delle autorità cittadine e dei ceti dominanti all'azione giuridica documentata o che comunque si era optato per non presentare il documento in forme eccessivamente solenni<sup>26</sup>.

È forse proprio sul piano della differente organizzazione grafica dello spazio deputato ad accogliere le sottoscrizioni testimoniali che le due città poterono interpretare con maggiore libertà l'attuazione di un modello documentario altrimenti bloccato a livello della costruzione formale del dettato e della struttura del testo. L'esame dell'escatocollo del documento palermitano rivela infatti un'impostazione grafica differente, volta piuttosto ad accrescere la solennità dell'atto e a testimoniare in modo inequivocabile l'adesione dell'intera cittadinanza e delle varie componenti della sua classe dirigente alle ragioni politiche e ideologiche dell'ambasceria.

Poste immediatamente sotto il testo ma in posizione centrale, la cancellesca un po' incerta e tutt'altro che disinvolta del *miles* e maestro razionale del Regno Matteo Sclafani, quella piccola, tondeggiante e più sciolta di Manfredi Chiaromonte, siniscalco e *comes Claromontis*, e quella egualmente sicura di Giovanni Caltagirone *senior* (nel testo *de Calatagrò*), importante esponente della *militia* cittadina, colpiscono subito lo sguardo del lettore. La disposizione delle firme dei testimoni più illustri ha un evidente valore simbolico non solo perché esplicita i rapporti di forza fra i tre personaggi, ma soprattutto perché marca una distanza evidente fra questi e tutte le altre componenti del corpo sociale cittadino. Le altre sottoscrizioni si succedono ordinatamente su tre colonne. In quella di sinistra, il primo a vergare il proprio nome e la propria qualifica è Roberto *de Cripta*, professore di diritto civile e membro della Corte pretoriana, qui in funzione di giudice ai contratti. Seguono poi la firma del pretore Alberto *de Milite* e quella degli altri membri della Corte pretoriana e degli esponenti della Corte giuratoria<sup>27</sup>. Terminata la sequenza dei principali ufficiali cittadini, completano questa prima colonna di sottoscrizioni le firme di Giacomo *de Cisario* e di Giovanni, Niccolò e Guglielmo *de Ebde-*

<sup>26</sup> Ringrazio vivamente Laura Sciascia per avermi fornito con la consueta generosità le riproduzioni dei documenti del 1304 di Paler-

mo e Messina oggi conservati a Barcellona.

<sup>27</sup> Si veda al riguardo quanto precisato sopra a nota 10.

monia. In quella centrale annotano poi il loro nome i *milites* Federico, Andrea e Giovanni Tagliavia, Abbo Barresi, Giovanni Caltagirone *iunior*, Giovanni de *Calvellis*, Giacomo *Mustacius*, Giovanni de *Cosmerio*, Matteo de *Mayda*, Algerio de *Algerio*, Simone de *Marco*, Giordano Filangieri e Riccardo de *Tetis* (che insieme a Giacomo *Mustacius* è ascrivibile alla categoria dei «semialfabeti grafici»); omettono qualsiasi qualifica, pur sottoscrivendo in questo gruppo, Orlandus de *Milia*, Riccardo Filangieri e Masino de *Micheli*. Le firme del giudice della *Magna regia curia* Berardo de *Medico* e del notaio Giovanni de *Vitali*, fratello del redattore del documento<sup>28</sup>, pur incluse nella colonna centrale, sono assimilabili per appartenenza sociale a quelle dei sottoscrittori ospitati nella colonna di destra: si tratta infatti, con la sola eccezione del professore di medicina Mansueto de *Medico*, di personaggi che, in quanto giuristi o notai, avevano un rapporto quotidiano e professionale con la scrittura. Vi figurano infatti Roberto *Laurencii*, altro giudice del tribunale centrale del Regno, l'*advocatus* Omodeo de *Carastono*, lo *iurisperitus* Giovanni de *Testa* e Filippo e Fazio da Lentini, Saladino e Matteo de *Sergio*, Rinaldo de *Milite*, Paolo de *iudice Andrea*, Alderisio de *Lanfredo* e Ruggero da Siracusa, e ancora alcuni fra i principali notai attivi a Palermo in quegli anni: Filippo de *Biffardo*, Niccolò de *Rossano*, Enrico de *Citella*, Salerno de *Peregrino* e Bartolomeo *Nini*<sup>29</sup>. Sottoscrive infine per ultimo un altro medico, Stefano *fisicus de Panormo*, da identificare con tutta probabilità con quello Stefano de *Puteo phisicus* che ricoprì l'incarico di giudice non esperto di diritto nel 1343-1344 in rappresentanza del quartiere Cassaro<sup>30</sup>.

È opportuno analizzare adesso nel dettaglio la struttura delle cinquanta-cinque formule di sottoscrizione apposte nell'escatocollo del documento palermitano. Tutti gli scriventi aprono la formula con il *signum crucis* seguito dal pronome personale *ego*, con l'eccezione del notaio Enrico de *Citella*, che verga direttamente il nome dopo il segno di croce, e di altri quattro sottoscrittori che adoperano invece la forma plurale *nos* con l'intento evidente di distinguersi dal resto dei componenti dell'*élite* cittadina (si tratta di Matteo Sclafani, Manfredi Chiaromonte, Alberto de *Milite* e di Giovanni de *Calvellis*). Il pronome personale è seguito di norma dal nome del sottoscrittore e, per ben trentadue volte, dalla qualifica di identificabilità. Nel caso poi dei due più illustri sottoscrittori del documento, ossia Matteo Sclafani e Manfredi Chiaromonte, al nome segue una doppia qualifica di identificabilità costituita anzitutto dal titolo che indica la posizione del soggetto nei ranghi dell'aristocrazia (semplicemente *miles* il primo, conte di Chiaromonte il secondo) e poi dalla carica rivestita da ciascun personaggio nell'ambito degli uffici della corte. Per quanto attiene invece ai componenti della Corte pretoriana e della Corte giuratoria che sottoscrivono il documento, il richiamo al testo, espresso mediante la pro-

<sup>28</sup> Sui notai Giovanni e Ruggero de *Vitali* cfr. B. Pasciuta, *I notai a Palermo* cit., pp. 360-362 (nn. 497-498).

<sup>29</sup> Sull'attività di questi notai: *ivi*, pp. 117-

119 (n. 57), 328-330 (n. 434), 172-180 (n. 129), 303-305 (n. 377), 280-282 (n. 333).

<sup>30</sup> V. D'Alessandro, *Società cittadina* cit., p. 151.

posizione relativa *qui supra* (in un caso *qui sopra*), si colloca di norma dopo il nome ed è seguito dalla menzione della carica amministrativa ricoperta. Nelle sottoscrizioni di Roberto *de Cripta*, Alberto *de Milite* e Manfredi *de Calataphimo* la proposizione relativa segue le rispettive qualifiche di professore di diritto civile, di membro della milizia cittadina e di *iurisperitus* e ad essa tiene dietro l'incarico di ciascuno nella Curia municipale. La qualifica amministrativa è espressa solitamente in modo corretto, salvo che nel caso di Pietro *de Podioviridi* (*iudes per iudex*) e di Lando *Pullisius* che adotta la forma volgare *giurato*. Niccolò *de Imperatore* e Enrico *de Mandino*, che non sono citati nel testo del documento fra i membri della giurazia, si qualificano nelle sottoscrizioni autografe rispettivamente come *unus ex iuratis dictis* [così nel testo] *urbis* e *unus ex iuratis dicte urbis* omettendo pertanto la formula di richiamo al testo. La qualifica di identificabilità è invece del tutto assente in quattordici casi, ripartiti quasi egualmente fra coloro che sottoscrivono nel gruppo dei *milites* e quelli che compaiono fra notai ed esperti di diritto, mentre in altri nove casi (cinque notai e quattro giudici) tale qualifica è collocata subito dopo il pronome personale introduttivo. Due fra i quattro giudici appena menzionati ribadiscono inoltre la carica rivestita con un'ulteriore e più ampia qualifica in posizione finale: il giudice Omodeo *de Carastono* precisa di svolgere la funzione di *Magne regie curie advocatus*, lo *iudex* Roberto di Lorenzo da Palermo quella di *Magne regie curie iudex*. In quattordici casi inoltre compare nelle sottoscrizioni la specificazione *de Panormo*, che accompagna, solitamente dopo il nome, sia le firme che presentano la qualifica di identificabilità sia quelle che ne sono prive.

Per ciò che riguarda infine la qualifica di testimonianza e di sottoscrizione, il documento palermitano mostra quella ricchezza di varianti che è tipica di questa parte della formula e che invece non si registra nel documento mesinese. Soltanto Omodeo *de Carastono* conclude la propria formula omettendo ogni riferimento alla sua funzione di testimone o sottoscrittore. In trentotto casi su cinquantaquattro è invece presente la formula di testimonianza, che è espressa in forme grammaticalmente corrette dalla gran maggioranza di coloro che la vergano. La forma *testis sum* risulta la più adoperata con ben diciannove occorrenze, seguita da *testor* con dieci, da *testamur* con due e da *testis* e *testis sumus* con una sola presenza<sup>31</sup>. Fra coloro che hanno adoperato la formula di testimonianza solo tre vergano la forma grammaticalmente scorretta *testi sum*, mentre per due volte ricorre la variante grafica con raddoppiamento *tesstis sum*. Il dato appena esposto si spiega comunque col fatto che coloro che adoperano il mezzo grafico per usi professionali (notai e giudici) e alcuni fra gli altri sottoscrittori con buone capacità grafiche hanno prevalentemente adottato la formula di testimonianza. Diverse sono infatti le pro-

<sup>31</sup> Si tenga conto del fatto che, nel computo delle modalità di espressione della formula di testimonianza, nella sottoscrizione del notaio Enrico *de Citella* compare sia la forma *testor*

(posta fra il nome *Henricus* e il cognome *Citella*) sia l'unica occorrenza del solo *testis* (in posizione conclusiva).



porzioni fra coloro che hanno vergato la formula di sottoscrizione a conclusione del proprio intervento testimoniale. Su diciassette formule di questo tipo, infatti, le forme grammaticalmente corrette risultano nove, cioè poco più della metà (otto volte figura l'espressione *me subscripsi*, una volta il solo *subscripsi*). Se però si valutano su un piano qualitativo i caratteri delle forme scorrette si potrà osservare che, a fianco di alcune varianti con raddoppiamento consonantico o consonantico e vocalico (*me subscripsi* in due casi e *me subscripsii* in un altro), le forme che richiamano esiti volgari (*me suscrissi*, che ricorre due volte) e altre assolutamente scorrette (*me subscripsi*, *me susicrsi*, *me suchizit*, ognuna con una sola occorrenza) compaiono nelle firme di scriventi che adoperano comunque cancelleresche usuali e non rozze elementari di base. Il fatto dunque che anche nell'uso di scriventi dotati di una qualche capacità grafica figurino espressioni grammaticalmente scorrette lascia ipotizzare che l'insegnamento scolastico del latino nella Palermo della prima metà del XIV secolo fosse alquanto carente.

Pur non essendo individuabili come componenti definite delle formule di sottoscrizione, meritano ancora un breve cenno alcuni dei segni apposti da certi sottoscrittori dopo la qualifica di testimonianza. Sebbene la parte finale delle formule di sottoscrizione del documento medievale si presenti assai frequentemente come spazio riservato a scelte ed esecuzioni di natura assolutamente personale, è possibile riconoscere alla fine delle sottoscrizioni degli scriventi più esperti l'uso del segno :~ o di alcune sue varianti più o meno calligrafiche e più o meno corsive (si vedano ad esempio le *subscriptions* del giurato Enrico *de Mandino*, dei *militēs* Matteo *de Mayda* e Algerio *de Algerio*, del giudice Berardo *de Medico*, dell'omonimo professore di medicina Mansueto e di numerosi sottoscrittori fra coloro che firmano nella colonna di destra, in larga parte come detto giudici e notai). Già noto nel secolo XI<sup>32</sup>, esso sembra da ricondurre alla pratica dell'insegnamento scolastico, come testimoniato da una rarissima quanto preziosa fonte diretta d'area mediana di epoca comunque posteriore<sup>33</sup>. Pertanto l'uso di tale segno, e di altri simili come :· o :~·, ricorre solo in soggetti che rivelano un livello medio-alto di alfabetizzazione o un uso professionale del mezzo grafico e non in altri proprio perché il suo apprendi-

<sup>32</sup> Il segno, costituito dai due punti con la tilde posta a metà altezza e orientata verso destra e posto alla fine della formula di sottoscrizione, è attestato per la fine del secolo XI nella sottoscrizione in scrittura beneventana del *comes et iudex* di Salerno *Rottelgrimus* in un documento del maggio 1087 oggi conservato presso l'archivio cavense della Ss. Trinità e nella firma autografa in minuscola carolina dell'arcivescovo salernitano Alfano II in un altro documento dello stesso archivio ma relativo all'agosto 1088: cfr. P. Cherubini, *Tra Longobardi, Normanni e Greci: osservazioni su scrittura e cultura a Salerno nei seco-*

*li X-XII*, «Scrittura e civiltà», 25 (2001), pp. 113-144: 125 e figg. 6 e 12.

<sup>33</sup> I frammenti di quaderni di scuola di area umbra dell'inoltrato XV secolo, scoperti e illustrati da Paolo Cherubini nel 1996, consentono infatti di includere questo segno tra le forme grafiche insegnate agli scolari nell'ambito dell'apprendimento dei *rudimenta scripturae*: cfr. P. Cherubini, *Frammenti di quaderni di scuola d'area umbra alla fine del secolo XV*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 76 (1996), pp. 219-252, in particolare tavv. 4, 7, 8.

mento è da ricondurre, salvo in casi di esecuzione imitativa, alla frequentazione di una scuola. Ciò vale anche per le sottoscrizioni degli scriventi più esperti del documento messinese, come Francesco *de Vito* e Bartolomeo *de Cathania* che adoperano il segno :~ e come Andrea *Natta* che lo esegue in modo leggermente diverso ponendo due punti rispettivamente al di sopra e al di sotto del tratto ondulato ~.

Per quanto attiene invece alla scrittura del documento, Ruggero *de Vitali*, che appone in ultimo la *completio*, adopera una minuscola cancelleresca dall'andamento diritto e dal *ductus* moderatamente corsivo, con un certo contrasto nel tratteggio fra tratti grossi e tratti sottili. Le lettere sono di modulo piccolo e caratterizzate da un tracciato regolare che conferisce alla scrittura un'impressione di generale rotondità. Si notano in particolare gli ornamenti 'a bandiera' delle aste superiori di *b*, *h*, *l*, che a volte possono presentare l'occhiello superiore chiuso (la *l* in particolare è eseguita in un solo tempo e con occhiello chiuso quando lega con lettera precedente dal basso, ad esempio nei casi di *a*, *e*, *i*, *l*, *u*), la *d* eseguita in un solo tempo con movimento sinistrogiro e con occhiello superiore inclinato a sinistra, la *l* sempre alta in posizione iniziale, *m* in posizione iniziale o finale ed *n* in posizione iniziale con l'ultimo tratto che scende al di sotto del rigo di scrittura e talvolta esegue un leggero ritorno a destra, l'alternanza fra *s* alte al centro di parola e *s* 'a sigma' in posizione iniziale e finale, la *u* di forma angolare a inizio di parola e la *x* eseguita in un solo tempo.

Se dall'esame delle sottoscrizioni del documento palermitano del 1304 la Sciascia ricavava «l'immagine di una comunità cittadina abbastanza omogenea, senza che un modello culturale sembri predominare nettamente, e con un buon livello di alfabetizzazione»<sup>34</sup>, ad oltre trent'anni di distanza la *designatio syndicorum* del 1338 fotografa una classe dirigente istruita sul piano grafico ma dalla fragile formazione grammaticale, caratterizzata piuttosto da capacità scritte non particolarmente elevate ma comunque diffuse ad un livello medio all'interno dei diversi gruppi sociali rappresentati, e soprattutto educata a livello scolastico al modello scrittoria della minuscola cancelleresca, grafia che domina in forme quasi totalizzanti le più diverse espressioni della cultura scritta siciliana del Trecento.

## Appendice

### I. *Designatio syndicorum*

1338 aprile 10 - Palermo

L'*universitas* di Palermo nomina il *miles* messinese *Andreas de Ioffo* e il giudice *Nicolinus de Trankedo* di Palermo rappresentanti della città presso

<sup>34</sup> L. Sciascia, *Il seme nero* cit., p. 19.

papa Benedetto XII e il collegio dei cardinali al fine di ottenere il riconoscimento pontificio per la legittima successione al trono siciliano di re Pietro II e dei suoi successori.

Originale: Città del Vaticano, Archivio segreto Vaticano, *Archivum Arcis*, Arm. C, 467 [A].

Pergamena in discreto stato di conservazione, consunta in corrispondenza delle pieghe e scurita in più punti da tracce di umidità. Misura circa mm 712 (altezza misurata sul lato destro) / 711 (altezza misurata sul lato sinistro) x 444 (larghezza misurata sul lato inferiore) / 468 (larghezza misurata sul lato superiore). Sono presenti alcune macchie di colore violaceo che interessano il *recto* e il *verso* in più punti (in particolare nella parte superiore e inferiore del supporto). Si evidenziano inoltre lacerazioni all'altezza del primo e del ventottesimo rigo; nel margine inferiore, a destra della sottoscrizione conclusiva del notaio; lungo il margine laterale sinistro, all'altezza dei rigi 2-3, 12-16 e 28-29. Sul *verso*, in basso a sinistra, sono inoltre visibili i segni di una bruciatura. Del sigillo pendente sopravvive soltanto una fettuccia di seta di colore rosso e giallo inserita nei fori appositi. Il documento si presenta oggi a plica aperta.

Sul *verso* sono riportate annotazioni di epoche diverse. In particolare si rilevano due note di poco posteriori alla stesura del documento. La prima è vergata in alto al centro del margine superiore: «Scindicatus communis Panormitani directus domino Benedicto | pape XII ad supplicandum eidem et collegio dominorum cardinalium q(ua)ti(nus) | h[...]t [*lettura incerta a causa del deterioramento del supporto scrittoria, ma si intenda habeant*] in regem Sicilie Petrum filium Frederici regis condam Sicilie. | Dat(um) in civitate Panormitana, anno Domini M III<sup>c</sup> XXXVIII<sup>o</sup>, | de mense aprilis»; l'altra è riportata nel margine inferiore a destra, capovolta: «Syndicatus Panormitanus ad submitendum | se iuxta ordinationem app(ostoli)cam dytioni reg(is) Sicilie». In alto a destra è scritta inoltre una segnatura di età moderna: «C. Fasc. 38. n. 15».

Ho scelto di rendere nell'edizione la disposizione delle sottoscrizioni autografe lasciando un rigo in bianco fra ciascuno dei quattro gruppi individuati: il primo, composto dalle tre sottoscrizioni iniziali vergate subito sotto il testo al centro, e gli altri tre costituiti dalle sottoscrizioni posizionate rispettivamente nella colonna di sinistra, in quella centrale e in quella di destra.

Cit.: *Archivio di Castello. Concordanza fra la vecchia & la nuova collocazione degli Armari C, D, E, F*, manoscritto in Archivio segreto Vaticano - Sala Indici n. 1001, p. 20s; *Benoît XII (1334-1342). Lettres communes analysées d'après les registres dits d'Avignon et du Vatican*, par J.-M. Vidal, fasc. III, t. II, Albert Fontemoing, Paris, 1904, p. 124 n. 6494.

\*I\*n nomine Domini. Amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo tricesimo octavo, mense aprilis, decimo eiusdem, sexte ind(ictionis), regnante serenissimo domino nostro domino reg[le] Petro secundo Dei gracia

inclito rege Sicilie, regni | eius anno septimo decimo. Feliciter, amen. Nos Robbertus de Cripta iuris civilis professor, iudex felicis urbis Panormi, Roge-rius de Vitali regius publicus eiusdem urbis notarius et infrascripti testes ad hoc vocati specialiter et ro|gati presenti scripto publico notum facimus universis quod coram nobis nobilis dominus Albertus de Milite miles, regius pre-tor, et circumspecti Andreas de Falcilia, Petrus de Podioviridi, Manfridus de Calataph(im)o, | Vannos BENCHIVINNI<sup>(a)</sup>, substitutus per Nicolosum Nactonum loco sui propter eius longam absenciam, et Symon de Cisario iudices eiusdem urbis habentes merum et mixtum imperium, nec non discreti Riccardus de Villano, Henricus | de Pollina, Thomasius de Afflicto, Landus Pullisius et Franciscus de Graciano iurati urbis ipsius predicto presenti anno sexte indic-tionis, per quos dicte urbis negocia gubernantur et tota universitas hominum eiusdem urbis, more solito | in loco consueto ubi universitas ipsa pro ammi-nistrandis et faciendis negociis ipsius ab olim consuevit congregari, cum eisdem pretore, iudicibus et iuratis in unum pariter convenientes atque advertentes et extendentes mentis intuitum | ad preclara et antiqua natalia felicitum regum Sicilie predecessorum prefati domini eorum regis, ex quorum prosapia serenissimus princeps recolende memorie dominus rex Fridericus, reverendissimus genitor ipsius domini regis Petri, et ipse<sup>(b)</sup> | dominus rex Petrus ex legitima linea descendentes traxerunt originem, in quorum, Deo iuvante, virtute ac extento brachio Sicilia, cultrix nunc fidei orthodoxe, de Sarracenorum manibus est erepta, contemplantes felicis recordacionis<sup>(c)</sup> incli-ti | regis Petri honorabilis genitoris prefati domini regis Friderici gesta subli-mia et grandia, per quem, tamquam ab alto celo demissum ad capiendum debitam sibi hereditatem regni, Sicilia solo instinctu divini iudicii quasi a ser-vitute Egyp|ciaca est penitus liberata, conspicientes eciam celsitudinem et benignitatem Daviticam eiusdem domini regis Friderici, cuius solium, Deo favente, licet inimicorum Sicilie crebris fuerat bellicis tempestatibus propul-satum, non est ablatum nec regnum | corruptum sed in solida fidelitate fir-matum, considerantes eciam prolem eius clarissimam ex regali progenie ger-minantem per quam in ea conceptam, ortam atque nutritam signanter Sicilia insignita et dotata est, intuentes eciam et serenis vultibus | aspectantes sere-nissimum et christianissimum prefatum regem Petrum secundum, primoge-nitum predicti domini regis Friderici, de quo, ut osse de ossibus nostris et carne de carne nostra<sup>(d)</sup>, Sicilia beatissime dotata est, ut nemo de alienigena regnante | nobis ut aliquando dudum improperet, quia universitas ipsa pro-pter obitum lacrimabilem dicti domini regis Friderici, de quo non modicum universis Siculis dolendum est, ad sanctissimum et beatissimum patrem et dominum dominum sacrosancte Romane matris universa|lis Ecclesie sum-mum pontificem et reverendissimum cetum venerabilium dominorum cardi-

<sup>(a)</sup> Così nel testo notarile, ma si veda sotto la sottoscrizione autografa Bencivenni.

<sup>(b)</sup> i- corretta su precedente e.

<sup>(c)</sup> recordacio A.

<sup>(d)</sup> ut osse-de carne nostra: cfr. Gn 2, 23.

nalium habet in Romanam curiam suos syndicos, procuratores, ambassatores et nuncios, necessario destinare, tota predicta universitas unanimiter et concorditer, | nemine discrepante, confisi de fide, industria et legalitate nobilium domini Andree de Ioffo de Messana militis et iudicis Nicolini de Tranke-do felicis urbis Panormi, cum auctoritate et consensu prefati domini regis Petri, ut constitit, publice coram nobis elegerunt, creaverunt, fecerunt, constituerunt et ordinarunt in suos veros et legitimos syndicos, procuratores, ambassatores et nuncios speciales, licet absentes tamquam presentes, et quemlibet eorum in solidum, ita quod non sit melior condicio occupantis set quod unus | inceperit, alius prosequi valeat et finire, ad conferendum et presentandum se nomine et pro parte ipsius universitatis conspectui sanctissimi patris et domini domini Benedicti digna Dei providencia sacrosancte Romane matris universalis Ecclesie summi pontificis et reverendissimo cetui venerabilium dominorum cardinalium ac exponendum eisdem omnia supradicta et qualiter pro vera fidelitate predictorum orthodoxorum fidelicium<sup>(e)</sup> regum Sicilie, ad quam servandam cum honore et reverencia Sicilia ut debitoria naturaliter est astricta, multa guerrarum discrimina, quibus plurimorum criminum facinora veluti occisiones christicolarum, furta, rapine, adulteria et alia pessima sunt hinc inde patrata, regnum Sicilie non sine magno pondere et animorum perplexitate sustinuit sine intermissione quietis, quorum occasione atque facto Sicilia facta est in Deo martir pro sua libertate tuenda; et ad petendum, impetrandum et obtinendum a predicto domino summo pontifice et domino venerabili cetui dominorum cardinalium pro prefato domino nostro rege Petro secundo suisque heredibus et successoribus quem in eorum verum et naturalem regem, dominum et autorem tenent, reputant et recognoscunt, et non alium preter eum, confirmationem perpetuam dicti regni cum omnibus et singulis | insulis eis adiacentibus et vicinis omnibusque eorum dignitatibus, honoribus, iusticiis, iurisdicionibus, imperiis, preeminenciis, iuribus et proprietatibus et pertinenciis eorum; ad exponendum eisdem quod nullum alium regem et dominum preter prefatum dominum regem | Petrum reciperent, a cuius et successorum suorum sicut a predecessorum suorum fidelitate neque tribulacio, neque angustia, neque persecucio, neque fames, neque nuditas, neque periculum, neque gladius eos separavit, nec eciam auctore Domino in antea separabit<sup>(f)</sup>; et propterea | humili prece supplicent et propulsent sancte<sup>(g)</sup> apostolice sedis preminentissimum auditorium ut, tanquam<sup>(h)</sup> pius pater et dominus saluti subiectorum pie compaciens, ad illos oculos misericordes advertat et prefatum dominum regem Petrum, eorum verum, legitimum | et naturalem dominum, ad ubera sacrosancte catholice et apostolice matris Ecclesie devote atque humiliter venientem, benigne suscipiat et ipsorum vota, utpote iusta, rationi consona

<sup>(e)</sup> Così A: *si intenda fidelium.*

<sup>(g)</sup> sacte A.

<sup>(f)</sup> neque tribulacio-in antea separabit: *cfr.*  
Rm 8, 35.

<sup>(h)</sup> Così A.

et equitate suffulta, clementer admictat; dantes et concedentes eisdem syndi|cis, procuratoribus, ambassatoribus et nunciis plenam licenciam et liberam potestatem et auctoritatem predicta omnia et singula libere exequendi, faciendi et complendi ac protestandi cum omni cautela super predictis, omnia et singula libere faciendi, exequendi et complendi in premissis et | circa premissa eorumque<sup>(l)</sup> dependiciis et connexis que ipsius procuracionis natura desiderat, exigit et requirit et que predicti constituentes facere possent si presentes essent, ratum habere promictentes et firmum sub ypotheca rerum suarum quicquid et quantum | per eosdem procuratores, ambassatores et nuncios actum fuerit in hiis que gest[...]<sup>(l)</sup> anima eorundem constituen- cium, prestandum debitum iuramentum. Unde ad futuram memoriam et predicatorum procuratorum et ambassatorum ac omnium quorum interest et pot(er)it<sup>(k)</sup> | interesse cautelam, quod de premissis fides plenaria habeatur ubique, actum est exinde presens publicum instrumentum manu mei predic- ti notarii ac nostrum qui supra iudicis et notarii et prescriptorum testium subscripcionibus et testimonio, nec non sigilli pendentis uni|versitatis ei- usdem munimine roboratum<sup>(l)</sup>. Actum in predicto pretorio, anno, mense, die et indictione premissis.

+ Nos Matheus de Scafano miles mane<sup>(m)</sup> regie<sup>(n)</sup> curie magister racionales<sup>(o)</sup> testam(u)r.

+ Nos Manfridus de Claromonte Dei et regis gratia comes Claromontis et regni Sicilie senescalcus testamur.

+ Ego Iohannes de Calatagrò de Panormo maior miles testor.

+ Ego Robbertus de Cripta de Panormo iuris civilis professor qui supra iudex me s(u)bsc(r)ipssi<sup>(p)</sup>.

+ Nos Albertus de Milite miles qui supra regius pretor subscripsi.

+ Ego Andreas de Falcilia qui supra iudex me subscripsii<sup>(q)</sup>.

+ Ego Petrus de Podiovirdi<sup>(r)</sup> qui supra iudes me suchizit<sup>(s)</sup>.

+ Ego Manfredus de Calataphimo iurisperitus iudex felicis urbis Panor- mi testor.

+ Ego Ioh(ann)i Bencivenni qui supra iudex me suscris(si)<sup>(t)</sup>.

+ Ego Lando Puglese qui sopra<sup>(u)</sup> giurato<sup>(v)</sup> me susicrsi<sup>(w)</sup>.

+ Ego Symon<sup>(x)</sup> de Cisario qui supra iudex me subscripsi.

<sup>(l)</sup> -q- e segno abbreviativo per -(ue) corretti da altre lettere e seguiti da m depennata.

<sup>(p)</sup> Parte di testo illeggibile a causa del deterioramento del supporto scrittoio.

<sup>(k)</sup> potit con omissione del segno abbreviativo A.

<sup>(l)</sup> Il sigillo è oggi perduto.

<sup>(m)</sup> Così A: si intenda magne.

<sup>(n)</sup> -e corretta da precedente a.

<sup>(o)</sup> Così A.

<sup>(p)</sup> Così A.

<sup>(q)</sup> Così A.

<sup>(r)</sup> Così A, ma si veda sopra Podiovirdi.

<sup>(s)</sup> Così A.

<sup>(t)</sup> Così A.

<sup>(u)</sup> Così A.

<sup>(v)</sup> Così A; g- seguita da i depennata.

<sup>(w)</sup> Così A.

<sup>(x)</sup> -n seguita da una lettera (forse e) depennata.

- + Ego Nicol(au)s<sup>(y)</sup> de Imperatore unus ex iuratis dictis<sup>(z)</sup> urbis me subscripsi<sup>(aa)</sup>.
- + Ego Riccardus de Villano qui supra iuratus me subscripsi.
- + Ego Henricus de Mandino unus ex iuratis dicte urbis me subscripsi<sup>(i)</sup><sup>(bb)</sup>.
- + Ego Thomasius de Afflicto qui supra iuratus me subscripsi.
- + Ego Iacubus de Cisario testi<sup>(cc)</sup> sum.
- + Ego Iohannes de Bdemonia<sup>(dd)</sup> testis sum.
- + Ego Nicolaus de Ebdemonia testis sum.
- + Ego Guillelmus de Ebdemonia testis sum.
- + Ego Feederico<sup>(ee)</sup> Tallavia miles testi<sup>(ff)</sup> sum.
- + Ego Abbus de Barresio miles me subscripsi.
- + Ego Iohannes de Calatag(i)ro(no) minor miles testis sum.
- + Nos Iohannes de Calvellis miles testis sumus.
- + Ego Iacobus Mustacius miles testis sum.
- + Ego Andre(a)s Tallavia de Panormo miles testis<sup>(gg)</sup> sum.
- + Ego Iohannes de Cosmerio miles testis sum.
- + Ego Matheus de Mayd(a) miles de Panormo testis sum.
- + Ego Iohannes Tallavia<sup>(hh)</sup> de Panormo miles me suscrissi<sup>(ii)</sup>.
- + Ego Orlandus de Milia testis sum.
- + Ego Algerius de Algerio miles testis sum.
- + Ego Ricardus Filangerius tesstis<sup>(ij)</sup> sum.
- + Ego Berardus de Medico de Panormo magne regie curie iudex testor.
- + Ego Masino<sup>(kk)</sup> de Micheli testi<sup>(ll)</sup> sum<sup>(mm)</sup>.
- + Ego Symon de Marco miles testis sum.
- + Ego Iordanus de Filangerius<sup>(nn)</sup> miles tesstis<sup>(oo)</sup> sum.
- + Ego Ricadus<sup>(pp)</sup> de Tetis miles testis sum.
- + Ego notarius Iohannes de Vitali de Panormo testis sum.
- + Ego Mansuetus de Medico medicinalis scientie professor testor<sup>(qq)</sup>.

<sup>(y)</sup> -s corretta da precedente a. Aveva forse scritto inizialmente Nicola, poi ha preferito la forma latina effettuando la correzione e apponendo un segno abbreviativo in forma di lineetta soprascritta ondulata che interseca l'occhiello della -l-.

<sup>(z)</sup> Così A.

<sup>(aa)</sup> Così A.

<sup>(bb)</sup> Così A.

<sup>(cc)</sup> Così A.

<sup>(dd)</sup> Così A: si intenda Ebdemonia.

<sup>(ee)</sup> Così A.

<sup>(ff)</sup> Così A.

<sup>(gg)</sup> Tallavia, miles e testis con segno abbreviativo superfluo in forma di lineetta soprascritta.

<sup>(hh)</sup> Con segno abbreviativo superfluo in forma

di lineetta soprascritta.

<sup>(ii)</sup> Così A.

<sup>(ij)</sup> Così A.

<sup>(kk)</sup> Con segno abbreviativo superfluo in forma di lineetta soprascritta.

<sup>(ll)</sup> Così A.

<sup>(mm)</sup> Con segno abbreviativo superfluo in forma di lineetta soprascritta.

<sup>(nn)</sup> Due brevi tratti orizzontali intersecano l'asta e l'occhiello della -l-.

<sup>(oo)</sup> Così A.

<sup>(pp)</sup> Così A.

<sup>(qq)</sup> Su -e- è un segno in forma di accento circonflesso, usato dal notaio del documento seguente come segno abbreviativo.

- + Ego iudex Homodeus de Carastono magne regie curie advocatus.
  - + Ego iudex Robbertus Laurencii de Panormo magne regie curie iudex testor.
  - + Ego Iohannes de Testa de Panormo iurisperitus testor.
  - + Ego Philippus de Leontino de Panormo testor.
  - + Ego Saladinus de Sergio de Panormo testor.
  - + Ego Raynaldus de Milite de Panormo testis sum.
  - + Ego iudex Facius de Lentino test(is) sum.
  - + Ego Paulus de iudice Andrea testis sum.
  - + Ego iudex Matheus de Sergio testis sum.
  - + Ego Alderisius de Lanfredo me subscripsi.
  - + Ego Rogerius de Syracusia testis sum.
  - + Ego notarius Philippus de Biffardo testis sum.
  - + Ego notarius Nicolaus de Rossano de Panormo me subscripsi.
  - + Henricus testor Citella de s(upr)a testis.
  - + Ego notarius Salernus de Peregrino me subscripsi.
  - + Ego notarius Bartholomeus Nini de Panormo me subscripsi.
  - + Ego Stephanus fisticus de Panormo testor.
- + Ego<sup>(nr)</sup> Rogerius<sup>(ss)</sup> de Vitali, qui supra regius publicus eiusdem urbis notarius, predicta scripsi et meo solito signo signavi.

(BD)

## II. Designatio syndicorum

1338 maggio 5 – Messina

L'*universitas* di Messina nomina il *miles* messinese *Andreas de Ioffo* e il giudice *Nicolaus de Trankedo* di Palermo rappresentanti della città presso papa Benedetto XII e il collegio dei cardinali al fine di ottenere il riconoscimento pontificio per la legittima successione al trono siciliano di re Pietro II e dei suoi successori.

Originale: Città del Vaticano, Archivio segreto Vaticano, *Archivum Arcis*, Arm. C, 466 [A].

Pergamena in discreto stato di conservazione, consunta in corrispondenza delle pieghe e scurita in più punti da tracce di umidità. Misura circa mm 728 (altezza misurata sul lato destro) / 739 (altezza misurata sul lato sinistro) x 284 (larghezza misurata sul lato inferiore) / 315 (larghezza misurata sul lato superiore). Sono presenti vistose macchie di colore violaceo lungo la piega verticale centrale sul *recto* e sul *verso*, in particolare nella parte superiore e infe-

<sup>(nr)</sup> In forma di monogramma.

<sup>(ss)</sup> In forma di monogramma.



riore del supporto. In corrispondenza di tale piega sono inoltre visibili alcuni piccoli fori. Il supporto è strappato nel margine superiore al centro per una lunghezza che arriva fino al primo rigo di scrittura. Si presenta piuttosto irregolare l'andamento del margine laterale sinistro e di quelli superiore e inferiore. Del sigillo pendente sopravvive soltanto una fettuccia di seta di colore rosso e giallo inserita nei fori appositi. Il documento è oggi a plica aperta.

Sul verso sono riportate annotazioni di epoche diverse. In particolare si rilevano le due annotazioni di poco posteriori alla stesura del documento vergate nella parte inferiore a destra, capovolte: «Scindicatus civitatis Messane ad supplicandum domino | Benedicto papa [cosi] quatenus confirmaret in regem Sicilie Petrum | filium Frederici eorum dominum naturalem et dilectum. | Dat(um) Messane, anno Domini M CCC XXXVIII°, die | V mensis maii», e poco sotto: «Procuratorium civitatis Messane». In alto a destra è riportata inoltre la segnatura di età moderna: «C. Fasc. 38. n. 14».

Ho scelto di rendere nell'edizione la disposizione delle sottoscrizioni autografe lasciando un rigo in bianco fra la sottoscrizione in posizione iniziale del giudice ai contratti e quelle dei testimoni disposte rispettivamente nella colonna di sinistra e in quella di destra.

Cit.: *Archivio di Castello. Concordanza fra la vecchia & la nuova collocazione degli Armari C, D, E, F*, manoscritto in Archivio segreto Vaticano - Sala Indici n. 1001, p. 20s; *Benoît XII (1334-1342). Lettres communes analysées d'après les registres dits d'Avignon et du Vatican*, par J.-M. Vidal, fasc. III, t. II, Albert Fontemoing, Paris, 1904, p. 124 n. 6495.

+ \*I\*n<sup>(a)</sup> nomine Domini. Amen. Anno incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo tricesimo octavo, quinto die mensis may, sexte indictionis, regnante serenissimo domino nostro rege | domino rege Petro secundo Dei gratia inclito rege Sicilie, regni eius anno decimo septimo. Feliciter, amen. Nos Ansaldus de Iordano iudex civitatis Messane, Matheus de | Bonafide de Messana imperiali auctoritate ubique notarius publicus ac regius publicus ipsius civitatis Messane notarius et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati | presenti scripto puplico notum facimus universis quod coram nobis nobilis dominus Gonsalvus Ximenis de Arenos regius straticotus et circumspecti viri Symon | Fagilla, Fridericus de Strongilo, Ansaldus de Iordano, Philippus de Ricco, Raynerius Cardaro, iudices civitatis Messane habentes merum et mixtum imperium, nec non | Leonardus Bayalastru, Nicolaus Bivaygua, Ioerius de Granata, Iacobus de Volta, Fridericus de Cisario et Nicolaus de Alferio iurati eiusdem civitatis Messane anno sexte indictionis presenti, | per quos civitatis ipsius negocia gubernantur, et tota universitas homi-

<sup>(a)</sup> L'invocazione simbolica, rappresentata sopra la I-, mediante una croce latina potenziata, è posta

num civitatis eiusdem more solito in maiori ecclesia Messanensi, ubi universitas ipsa pro administrandis et faciendis negociis ipsius ab olim consuevit congregari, cum eisdem straticoto, iudicibus et iuratis in unum pariter convenientes atque advertentes | et extendentes mentis intuitum ad preclara et antiqua natalia felicium regum Sicilie predecessorum prefati eorum regis Petri, ex quorum prosapia serenissimus princeps | recolende memorie dominus rex Fridericus, reverendissimus genitor ipsius domini regis Petri, et ipse dominus rex Petrus ex legitima linea descendentes tra|xerunt originem, in quorum, Deo<sup>(b)</sup> iuvante, virtute ac extenso brachio Sicilia, cultrix nunc fidei orthodoxe, de Sarracenorum manibus est erepta, contemplantes | felicitis recordationis incliti domini regis Petri honorabilis genitoris prefati domini regis Friderici gesta sublimia et grandia, per quem, tamquam ab alto celo de|missum ad capiendum debitam sibi hereditatem regni, Sicilia solo instinctu divini iudicii quasi a servitute Egipciaca est penitus liberata, conspicientes | etiam celsitudinem et benignitatem Daviticam eiusdem domini regis Friderici, cuius solium, Deo favente, licet inimicorum Sicilie crebris<sup>(c)</sup> fuerit bellicis tempesta|tibus propulsatum, non est ablatum neque regnum corruptum set in solita fidelitate firmatum, considerantes eciam prolem eius clarissimam ex regali proge|nie germinantem per quam in ea conceptam, ortam atque nutritam signanter Sicilia insignita et dotata est, intuentes eciam et serenis vultibus aspectantes | serenissimum et christianissimum prefatum regem Petrum secundum, primogenitum predicti domini regis Friderici, de quo, ut osse de ossibus nostris et carne de carne nostra<sup>(d)</sup>, | Sicilia beatissime dotata est, ut nemo de alienigena regnante nobis dudum ut aliquando impropere, quia universitas ipsa propter obitum lacrimabilem | dicti domini regis Friderici, de quo non modicum universis Siculis dolendum est, ad sanctissimum et beatissimum patrem et dominum, dominum sacrosancte Romane matris universalis | Ecclesie, summum pontificem et reverendissimum cetum dominorum cardinalium habet in Romanam curiam suos syndicos, procuratores, ambassatores et nuncios, | necessario destinare, tota predicta universitas unanimiter et concorditer, nemine discrepante, confisi de fide, industria et legalitate nobilium domini Andree | de Ioffo de Messana militis et iudicis Nicolay de Trankedo, civis felicis urbis Panormi, cum auctoritate et consensu prefati domini regis Petri, ut constitit, publice | coram nobis elegerunt, creaverunt, fecerunt, constituerunt et ordinarunt in suos veros et legitimos syndicos, procuratores, ambassatores et nuncios speciales, | licet absentes tamquam presentes, et quemlibet eorum in solidum, ita quod non sit melior condicio<sup>(e)</sup> occupantis set quod unus inceperit, alius prosequi valeat et finire, ad | conferendum et presentandum se nomine et pro parte ipsius universitatis conspectui sanctissimi patris et domini<sup>(f)</sup> domini Benedicti digna Dei providencia sacro|sancte Romane matris universalis Ecclesie summi pontificis ac reve-

<sup>(b)</sup> dei A.<sup>(c)</sup> crebis A.<sup>(d)</sup> ut osse~de carne nostra: *cf.* Gn 2, 23.<sup>(e)</sup> Così A.<sup>(f)</sup> Segue et espunto.

rendissimo cetui venerabilium dominorum cardinalium ac exponendum eisdem omnia | supradicta et qualiter pro vera fidelitate predictorum orthodoxorum felicium regum Sicilie, ad quam servandam cum honore et reverencia Sicilia ut debitoria naturaliter est astricta, multa guerrarum discrimina, quibus plurimorum criminum facinora veluti occisiones chisticolarum, furta, rapine, adulteria et alia pessima | sunt hinc inde patrata, regnum Sicilie non sine magno pondere et animorum perplexitate substinuit sine intermissione quietis, quorum occasione<sup>(g)</sup> atque facto | Sicilia facta est in Deo martir pro sua libertate tuenda; et ad petendum, impetrandum et obtinendum a predicto domino summo pontifice et dicto venerabili | cetu dominorum cardinalium pro prefato domino rege Petro suisque heredibus et successoribus quem in eorum verum et naturalem dominum, regem et auctorem tenent, | reputant et recognoscunt, et non alium preter eum, confirmationem perpetuam dicti regni cum omnibus et singulis insulis ei adiacentibus et vicinis omnibusque eorum | dignitatibus, honoribus, iusticiis, iurisdictionibus, imperiis, prehemenciis, iuribus, proprietatibus et pertinenciis eorum; ad exponendum eisdem quod nullum | alium regem et dominum preter prefatum dominum regem Petrum reciperent, a cuius successorum suorum sicut a predecessorum suorum fidelitate neque tribulacio, | neque angustia, neque persecucio<sup>(h)</sup>, neque fames, neque nuditas, neque periculum, neque gladius eos separavit, nec eciam auctore Domino in antea separabit<sup>(i)</sup>; et propterea | humili prece<sup>(j)</sup> supplicent<sup>(k)</sup> et propulsent sancte apostolice sedis preeminentissimum auditorium ut, tamquam pius pater et dominus saluti subiectorum pie compaciens, ad | illos oculos misericordes advertat et prefatum dominum regem Petrum eorum verum, legitimum et naturalem dominum, ad ubera sacrosancte catholice et apostolice matris Ecclesie devote atque humiliter venientem, benigne suscipiat et ipsorum vota, utpote iusta, rationi consona et equitate suffulta, clementer admictat; dantes | et concedentes eisdem syndicis, procuratoribus, ambassatoribus et nunciis plenam licenciam et liberam potestatem et auctoritatem prefata omnia et singula libere | exequendi, faciendi et complendi ac protestandi cum omni cautela super predictis, omnia et singula libere faciendi, exequendi et complendi in premissis et circa premissa | eorumque dependenciis et connexis que ipsius procuracionis natura exigit, desiderat et requirit et que predicti constituentes facere possent si presentes essent, | ratum habere promictentes et firmum sub ypotheca rerum suarum quicquid et quantum per eos procuratores, ambassatores et nuncios actum fuerit in hiis sive gestum et in anima ipsorum constitutum, prestandum debitum iuramentum. Unde ad futuram memoriam et predictorum procuratorum et ambassatorum et omnium | quorum interest et poterit interesse cautelam, quod de premissis fides plenaria habeatur ubique,

<sup>(g)</sup> occisione A con -s- corretta su altra lettera.

Rm 8, 35.

<sup>(h)</sup> Così A, con -u- aggiunto nell'interlineo tra q e c.

<sup>(i)</sup> Così A.

<sup>(j)</sup> neque tribulacio-in antea separabit: cfr.

<sup>(k)</sup> supplicet A.

actum est exinde presens puplicum instrumentum per manus mei | predicti notarii ac nostrum qui supra iudicis et notarii et subscriptorum testium subscripcionibus et testimonio, nec non sigilli pendentis ipsius universitatis munimine<sup>(l)</sup> roboratum<sup>(m)</sup>. Actum Messane, anno, die, mense et indictione pretitulatis.

+ Ego Ansaldus de Iordano iudex Messane.

+ Ego Fredericus de Cisaria qui supra iuratu<sup>(n)</sup> testor<sup>(o)</sup>.

+ Ego Iueli<sup>(p)</sup> de Granata q̄<sup>(q)</sup> supra testor<sup>(t)</sup>.

+ Ego Iacobus de Volta qui supra iuratu<sup>(s)</sup> testor.

+ Ego Lunardus qui supra guratus<sup>(t)</sup> testor.

+ Ego Nicolaus Bivaygua qui supra iuratus testor.

+ Ego Nicolaus de Alferio testor, qui supra iuratus testor.

+ Ego Falcus Cachelus testis sum.

+ Ego Vassallus de Ianulo testor.

+ Ego Franciscus de Vito testor.

+ Ego Raynaldus de Symone de Messana testor.

+ Ego Aldoynus Cacholus testor<sup>(u)</sup>.

+ Ego Barth(olomeu)s de Cath(an)ia testor<sup>(w)</sup>.

+ Ego Andreas Natta testor.

+ Ego Franciscellus de Vito testor<sup>(x)</sup>.

+ Ego Anzulinus de Ioffa testor.

+ Ego<sup>(y)</sup> Matheus de Bonafide de Messana imperiali auctoritate ubique notarius puplicus ac regius puplicus ipsius civitatis Messane notarius, qui premissa scripsi, testor.

(BD)

+ Ego<sup>(z)</sup> Matheus de Bonafide de Messana imperiali auctoritate ubique notarius publicus ac regius puplicus ipsius civitatis Messane notarius, qui | premissa scripsi, testor<sup>(aa)</sup>.

<sup>(l)</sup> La seconda -i- è corretta su precedente e.

<sup>(m)</sup> Il sigillo è oggi perduto.

<sup>(n)</sup> Così A.

<sup>(o)</sup> Così A.

<sup>(p)</sup> Così A.

<sup>(q)</sup> Così A.

<sup>(r)</sup> Così A.

<sup>(s)</sup> Così A.

<sup>(t)</sup> Così A.

<sup>(u)</sup> Così A.

<sup>(v)</sup> Così A.

<sup>(w)</sup> In realtà il testimone ha terminato la -r di

testor con il segno abbreviativo per la desi-

nenza -r(um).

<sup>(x)</sup> In realtà il testimone ha terminato la -r di testor con il segno abbreviativo per la desinenza -r(um).

<sup>(y)</sup> In forma di monogramma inglobato nel signum crucis.

<sup>(z)</sup> In forma di monogramma inglobato nel signum crucis.

<sup>(aa)</sup> Questa seconda sottoscrizione del notaio è vergata nella parte interna della plica (cfr. supra nota 25).